

TRIBUNALE DI PRATO Ufficio di Presidenza

Prot 843/2020

Prato, 7 maggio 2020

OGGETTO: Svolgimento dell'attività giurisdizionale dal 12 maggio 2020 al 31 luglio 2020.

Il Presidente del Tribunale, anche in funzioni di dirigente amministrativo e di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace nonché nell'esercizio della sorveglianza sull'UNEP del circondario ex art. 59 comma 2 DPR n. 1229/1959;

richiamati i propri provvedimenti nn. 570/2020, 696/2020, 625/2020 e 722/2020 in data 19 marzo, 30 marzo, 14 e 17 aprile uu. ss;

letto l'art. 36 comma 1 D.L 8 aprile 2020 n. 23 di rinvio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti, salvo le eccezioni ex art. 83 comma 3 D.L 18/2020, e di proroga all'11 maggio p.v. della cessazione del periodo, in precedenza compreso tra il 9 marzo e il 15 aprile 2020 (art 83 commi 1 e 2 D.L.18/2020), durante il quale sono sospesi di diritto i termini per il compimento di qualsivoglia atto processuale salvo i provvedimenti indifferibili o urgenti;

vista la legge n. 27/2020 di conversione con modificazioni del D.L. n. 18/2020 nonché il D.L. 28/2020 per il cui combinato disposto il secondo periodo dell'emergenza decorre, ex art. 83 comma 7 legge cit., dal 12 maggio fino al 31 luglio 2020;

applicato l'art. 83 comma 6 legge cit. e "sentiti l'autorità sanitaria regionale per il tramite del Presidente della Giunta della Regione Toscana e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati" di Prato nonché provvedendo "d'intesa", come da verbale della riunione in data 29 aprile 2020, con la Presidente della Corte di Appello di Firenze e il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello;

rilevato che le osservazioni del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati pervenute per posta elettronica in data odierna alle ore 11,35 - quelle già espresse in ordine al provvedimento emesso il 3 aprile u.s., adottato prima della proroga all'11 maggio della sospensione ex lege, quasi integralmente accolte - possono essere condivise nelle parti di seguito rettificate, per il resto, attesa l'urgenza, risultando impossibile procedere nel merito a nuova consultazione dei coordinatori, delle cancellerie e dei giudici, riservate eventuali modifiche all'esito della prima fase di applicazione;

visti gli artt. 1 comma 1 lett. b) e 3 del DPCM 26 aprile 2020, in vigore fino al 17 maggio su tutto il territorio nazionale, nella parte in cui prevedono, rendendo cogenti le previgenti misure limitate a "forte raccomandazione", che "i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante" nonché l'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le occasioni in cui non sia

M2

possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza, stabilita nel territorio della Regione Toscana in mt. 1,80;

rilevato che con proprio provvedimento n. 741/2020 in data 22 aprile 2020 è stata data attuazione nei limiti delle risorse disponibili all'ordinanza n. 38 del Presidente della Giunta Regionale della Toscana cui ha fatto seguito, riproducendone i contenuti per la parte di interesse, l'ordinanza n. 48 in vigore fino al 17 maggio p.v.;

considerato che i Magistrati, il personale amministrativo e gli addetti al servizio di sorveglianza devono richiedere - nell'ambito delle rispettive attribuzioni, i giudici anche nell'esercizio della disciplina dell'udienza ove occorra informando per gli interventi che si rendessero necessari il responsabile del servizio di vigilanza - agli avvocati, agli altri professionisti e all'utenza il rispetto delle suddette misure di contenimento del contagio;

esaminate le circolari nn. 0070896.U e 00708907.U in data 2 maggio 2020 del Capo del DOG del Ministero della Giustizia nonché n. 15350/117(2)Uff. III-Prot Civ in pari data del Capo di Gabinetto del Ministro degli Interni;

precisato che:

è stato collocato e distribuito il materiale igienico-sanitario acquistato con impegni di spesa sul capitolo di bilancio n.1451.14 - come da circolare in data 6 marzo 2020 n. 0047725.U del Capo del DOG del Ministero della Giustizia - pari a euro 2.596,51, somma stanziata a seguito di comunicazione di fabbisogno pari a euro 5.000,00,

è in corso l'acquisizione, prossimi i tempi di consegna e installazione, di altro materiale (segnaletica di percorso e pannelli divisori, c.d. "parafiato" che saranno prioritariamente collocati nei luoghi di più frequente contatto tra il personale di cancelleria e l'utenza),

a seguito della riunione tenutasi in data 27 aprile 2020 - presenti questo presidente, il R.S.P.P. il rappresentante e i tecnici dell'impresa CPM appaltatrice della manutenzione degli impianti di areazione e climatizzazione - è stata disposta la disattivazione del sistema di ricircolo dell'aria a servizio delle aule e avviata la procedura per il finanziamento dell'installazione nelle stesse di macchine cc.dd. "estrattori" che consentono un'adeguata ventilazione, nel frattempo prevedendo operazioni manuali di ricambio dell'aria cui destinare personale interno con mansioni corrispondenti o dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia nonché, nella prospettiva della prossima stagione estiva, la sanificazione dell'impianto di condizionamento per il cui funzionamento è peraltro indispensabile l'autorizzazione alla spesa da parte della competente Direzione ministeriale,

è in fase di elaborazione da parte del R.S.P.P., di concerto con il Medico competente, l'aggiornamento del DVR o di atto equipollente,

la conferenza permanente tenutasi in data di ieri, il cui verbale è stato comunicato a tutti i partecipanti ed è a disposizione di chiunque vi abbia interesse, è stata preceduta da una riunione con i responsabili dell'impresa appaltatrice del servizio di pulizia concordando all'esito un'integrazione del contratto in essere al fine di disciplinare i prescritti interventi periodici di sanificazione e pulizia degli ambienti in conformità alle indicazioni dell'ISS e dell'INAIL, prima dell'inizio del periodo di sospensione ex lege essendo stata peraltro adottata, nei limiti delle risorse all'epoca disponibili, determina urgente n.466/2020 in data 6 marzo 2020;

dispone

M

1)
Limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, limitazione dell'orario di apertura al pubblico degli uffici e regolamentazione dell'accesso ai servizi (art. 83 comma 7 legge cit. lettere a), b), c).

L'accesso alle cancellerie civili, penali, agli uffici di segreteria (settore contabile/amministrativo) e agli Uffici del Giudice di Pace e NEP è regolato come di seguito **fino al 31 maggio 2020**, in via sperimentale e salva la valutazione dei risultati nella prospettiva della migliore gestione durante il periodo dal 1 giugno al 31 luglio 2020.

AREA CIVILE

INDICAZIONI COMUNI AGLI UFFICI:

trattazione contenzioso ordinario, sentenze-decreti ingiuntivi, v.g.-giudice tutelare-lavoro, esecuzioni mobiliari - immobiliari-fallimentare

La prenotazione sul sito web del Tribunale di Prato sarà ricevuta mediante la piattaforma sul software giuridico Fallco, messo a disposizione da Zucchetti a decorrere dal giorno 18 maggio 2020 e per il periodo precedente verrà assicurata previo contatto telefonico o telematico ai numeri di utenza e agli indirizzi mail di seguito indicati.

Si rappresenta a tal fine la necessità di osservare fedelmente la prenotazione effettuata, che non potrà mai riguardare, per ciascun appuntamento, più di due attività/atti (es.: massimo 2 iscrizioni a ruolo...).

La Cancelleria assicura la fascia di apertura dalle 9 alle 13 con appuntamenti cadenzati in modo differenziato, non solo relativamente alla durata, ma talvolta canalizzando specifiche attività solo su alcune giornate della settimana, tenendo conto della natura della richiesta.

L'utenza telefonica è assicurata limitatamente ai soli casi di assoluta urgenza, dalle ore 13:00 alle 13:30 e data la ristrettezza temporale prevista, ogni conversazione sarà obbligatoriamente concisa.

TRATTAZIONE CONTENZIOSO ORDINARIO

La prenotazione per il ritiro delle copie potrà essere effettuata sempre attraverso il sistema sopra individuato, ma solo a partire dalla data che la cancelleria competente avrà indicato in mail di riscontro alla richiesta rilascio copie trasmessa all'indirizzo di posta cancelleria.contcivile@tribunale.prato@giustizia.it, che dovrà necessariamente anticipare la prenotazione del ritiro. Nell'oggetto andrà specificata la richiesta copia ed il n.ro RG.

0574 - 579322 - 204 (ISCRIZIONE/DEPOSITO ATTI)

0574 – 579227 (RITIRO COPIE)

UFFICIO SENTENZE-DECRETI INGIUNTIVI

La prenotazione per il ritiro delle copie potrà essere effettuata sempre attraverso il sistema sopra individuato, ma solo a partire dalla data che la cancelleria competente avrà indicato in mail di copie riscontro alla richiesta rilascio trasmessa all'indirizzo di posta copiesentenzecivili.tribunale.prato@giustizia.it, necessariamente anticipare che dovrà prenotazione del ritiro. Nell'oggetto andrà specificata la richiesta copia ed il n.ro RG.

0574/579356 o 0574/579218 (SENTENZE)

0574/579228 o 0574/579218 (DECRETI INGIUNTIVI)

UFFICIO V.G.-GIUDICE TUTELARE - LAVORO

La prenotazione per il ritiro delle copie potrà essere effettuata sempre attraverso il sistema sopra individuato, ma solo a partire dalla data che la cancelleria competente avrà indicato in mail di riscontro alla richiesta rilascio copie che dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta volontariagiurisdizione.tribunale.prato@giustizia.it (per atti V.G e Giudice Tutelare) cancelleria.lavoro.tribunale.prato@giustizia.it (per Lavoro), che dovrà necessariamente anticipare la prenotazione del ritiro. Nell'oggetto andrà specificata la richiesta copia ed il n.ro RG.

Gli atti successori (rinunce ,accettazioni, atti notori...) continueranno ad essere garantiti il mercoledì però prenotando con mail o telefonicamente, secondo un percorso autonomo rispetto a quello in web.

0574 - 579371-356 (VOL.G. E GT)

0574 – 579277 (LAVORO)

UFFICIO ESECUZIONI MOBILIARI, IMMOBILIARI-FALLIMENTARE

La prenotazione per il ritiro delle copie potrà essere effettuata sempre attraverso il sistema sopra individuato, ma solo a partire dalla data che la cancelleria competente avrà indicato in mail di riscontro alla richiesta rilascio copie che dovrà essere trasmessa all'indirizzo di posta cancelleria.esecuzioni.tribunale.prato@giustizia.it (per atti di esecuzioni mobiliari o immobiliari) cancelleria.fallimentare.tribunale.prato@giustizia.it (per la materia fallimentare), che dovrà necessariamente anticipare la prenotazione del ritiro. Nell'oggetto andrà specificata la richiesta copia ed il n.ro RG.

0574 - 579202- 208 (FALLIMENTARE)

0574 – 579209-202 (ESEC.MOB-IMMOB.)

AREA AMMINISTRATIVA

UFFICIO RECUPERO CREDITI-FUG

Prenotazione sul sito web del Tribunale di Prato attraverso la piattaforma per la prenotazione appuntamenti, software giuridico Fallco, messo a disposizione da Zucchetti.

La Cancelleria assicura la fascia di apertura dalle 9 alle 12 con appuntamenti cadenzati in modo differenziato, non solo relativamente alla durata , ma talvolta canalizzando specifiche attività solo su alcune giornate della settimana, tenendo conto della natura della richiesta.

Richieste particolari, non rinvenute tra le possibili motivazioni rilevabili dal portale, andranno indirizzare al seguente indirizzo di posta elettronica recupero.crediti.tribunale.prato@giustizia.it.

0574-579268

UFFICIO SPESE DI GIUSTIZIA

Il servizio è interamente informatizzato e pertanto attraverso i portali SIAMM e SICOGE l'utente può ricavare la maggior parte delle notizie utili.

All'ingresso, per l'indennità ai testimoni dei procedimenti penali, sono presenti i moduli da compilare e sottoscrivere e che potranno essere recapitati all'ufficio per PEC spesedigiustizia.tribunale.prato@giustiziacert.it, allegando il documento di identità del richiedente, l'atto di citazione notificato, i biglietti di viaggio e l'attestazione di partecipazione all'udienza.

Eventuali particolari richieste verranno sottoposte al seguente indirizzo di posta elettronica spesedigiustizia.tribunale.prato@giustizia.it e se non risolvibili diversamente, la cancelleria provvederà a riscontrare fissando un appuntamento.

0574-579207 (Lun-Mar)

0574-579392 (Mer- Giov -Ven)

SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

I servizi di competenza sono prevalentemente dedicati agli utenti interni ed interamente informatizzati.

Con riferimento ai periti e consulenti interessati all'iscrizione iscrizione agli albi del Tribunale di Prato potranno - limitatamente al periodo 12 maggio - 31 luglio 2020 e comunque altro termine correlato all'emergenza sanitaria in corso - inviare alla PEC prot.tribunale .prato@giustiziacert.it tutta la documentazione prevista (di cui si allega informativa e fac-simile istanza), completa di copia del documento di riconoscimento e delle ricevute dei versamenti da effettuare secondo l'informativa allegata.

La prenotazione dovrà avvenire a mezzo e-mail o P.E.C., agli indirizzi già indicati nel provvedimento n. 570/2020, cui risponderà la cancelleria con analogo mezzo, indicando il numero progressivo, data ed orario di accesso; la cancelleria dovrà in ogni caso garantire l'evasione delle posizioni prenotate per il giorno previsto di accesso.

AREA PENALE

Resta invariato l'orario di apertura con le modalità in vigore: dalle ore 09:00 alle ore 11:00 riceverà gli atti l'Ufficio GIP anche per conto del Dibattimento e in questa fascia oraria l'utenza potrà visionare i fascicoli del GIP; dalle ore 11:00 alle ore 13:00 riceverà gli atti l'Ufficio Dibattimento anche per conto dell'Ufficio GIP e in questa fascia oraria l'utenza potrà visionare i fascicoli del Dibattimento.

L'accesso alle cancellerie sarà organizzato mediante il predisposto applicativo "sistema taglia-code Zucchetti".

Tutti gli atti, fatta eccezione per le impugnazioni, devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata.

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE

Fino al 30 giugno 2020 l'accesso alle cancellerie civile e penale è consentito esclusivamente dalle ore 10:00 alle ore 12:00, il mercoledì le cancellerie non saranno aperte al pubblico, previa prenotazione all'indirizzo pec: gdp.prato@giustiziacert.it o peo: gdp.prato@giustizia.it, per il deposito di tutti gli atti anche non urgenti.

Sia per il settore civile (non essendo attivato il sistema PCT) che per il settore penale fino al 30 giugno 2020 saranno celebrati solo i processi di cui all'art. 83 comma 3 DL 18/20. Nel settore civile le udienze saranno tenute in modalità cartolare per la precisazione delle conclusioni ed ex 309 cpc, mentre tutti gli altri procedimenti verranno rinviati a data successiva al 30 giugno 2020.

Nei procedimenti che ai sensi del comma 3 dell'art. 83 devono essere trattati (convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea nonché quelli la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti e nei quali il

giudice dichiari l'urgenza con decreto non impugnabile), i giudici di pace cureranno che le udienze siano tenute o con modalità da remoto tramite TEAMS o, se celebrate in presenza, nell'osservanza delle regole di distanziamento sociale e di comportamento già indicate dalle ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Toscana nn. 38 e 48/2020.

Le asseverazioni di perizie e traduzioni sono sospese fino al 30 giugno 2020 comportando attività che richiedono la presenza a stretto contatto di varie persone. In caso di atti urgenti sarà consentito l'invio tramite e-mail della perizia o traduzione da asseverare, allegando copia del documento d'identità e codice fiscale, e fissare un appuntamento in data successiva per la firma e il ritiro del documento asseverato.

Di seguito il nuovo calendario presenze in ufficio in base al lavoro agile (3 gg. in ufficio e 2 gg. lavoro agile) che garantiscono la presenza di personale per l'apertura delle cancellerie negli orari sopra indicati (in neretto cancelleria penale e sottolineato cancelleria civile) evitando contemporaneamente assembramenti e compresenze nelle stanze.

LUNEDI'	dal 12/5 al 30/6				
	Tesi	Gravino	D'Errigo	Venturi	
MARTEDI'	Cammarata	Gravino	Di Carlo	Ferraro	
MERCOLEDI'	Tesi	Sivieri	Calonaci	Cammarata	D'Errigo
GIOVEDI'	Tesi	D'Errigo	Sivieri	Di Carlo	Calonaci
VENERDI'	Di Carlo	Gravino	Calonaci	Cammarata	Sivieri
SABATO	Presidio secondo calendario				

UNEP

Le disposizioni che seguono, secondo quanto convenuto in sede di intesa ex art. 83 comma 7 legge cit., saranno attuate tenendo conto degli orari di apertura al pubblico concordati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati per il periodo estivo e dell'alternanza degli addetti in servizio in forma di "lavoro agile" e tradizionale.

- 1) L'accettazione degli atti di notificazione ed esecuzione potrà avvenire dalle ore 9 alle ore 10,30 con accettazione degli atti urgenti entro la prima ora di ricezione. A tal fine si rappresenta che per atti urgenti si intendono i seguenti:
 - A) atti che scadono nei 15 giorni successivi rispetto alla data di richiesta sulla base di disposizioni di legge o disposizioni dell'autorità giudiziaria;
 - B) atti ritenuti di particolare urgenza dalle parti richiedenti, sulle base delle motivazioni esposte in sede di richiesta del singolo atto, preferibilmente per iscritto con lettera accompagnatoria che sarà trasmessa all'ufficiale giudiziario competente unitamente all'atto richiesto;
- 2) Nella giornata del Sabato la ricezione osserverà l'orario dalle 9 alle 10 e sarà limitata alla sola accettazione di atti con scadenza di in giornata;
- 3) La restituzione degli atti di notificazione ed esecuzione, previa esibizione della pec di disponibilità del singolo atto, sarà effettuata nelle giornate tra il lunedì e il venerdi, nell'orafio previsto al punto (1).

- 4) L'accettazione degli atti richiesti dall'autorità giudiziaria in materia civile e penale avverrà secondo gli orari di cui al punto (1);
- 5) Le dichiarazioni del debitore ai sensi art. 492 c.p.c. potranno essere ricevute secondo gli orari di cui al punto (1);
- 6) In considerazione della perdurante emergenza sanitaria e nel rispetto della Circolare del Ministero della Giustizia prot. 3490 del 12/3/2020, la valutazione circa la necessità di notificare un atto a mani è rimessa al prudente apprezzamento dell'ufficiale giudiziario competente;
- 7) Sempre in considerazione della perdurante emergenza sanitaria ed in osservanza delle predetta Circolare, l'esecuzione di pignoramenti o sequestri di tipo mobiliare presso il domicilio del debitore, in considerazione del maggior rischio di esposizione al contagio rispetto all'attività di cui al punto precedente, è rimessa al prudente apprezzamento dell'ufficiale giudiziario competente, il quale provvede a valutare i possibili fattori di rischio dopo aver ricevuto le opportune informazioni dall'autorità sanitaria competente.
- 8) L'esecuzione degli sfratti è sospesa secondo le disposizioni di legge attualmente vigenti;
- 9) Il ricevimento in ufficio degli avvocati è sospeso. Gli ufficiali giudiziari assicurano in ogni caso la propria reperibilità, nei giorni e negli orari di servizio, mediante comunicazione all'Ordine degli Avvocati di Prato dei propri recapiti telefonici e/o mail.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati è comunque invitato a raccomandare agli iscritti che tutti gli atti relativi ai procedimenti civili, anche quelli introduttivi, siano depositati prevalentemente in forma telematica.

Il Consiglio dell'Ordine è richiesto di informare gli avvocati di prenotare l'accesso almeno due giorni prima della data prevista, salvo urgenze indifferibili.

I funzionari presenti in ufficio, non autorizzati cioè a "lavoro agile", sono autorizzati a rispondere al telefono esclusivamente dalle ore 9:00 alle ore 11.00.

Il centralino che riceva una telefonata da un utente che chiede di parlare con personale in "lavoro agile", provvederà a stabilire il contatto solo se la telefonata perviene tra le ore 9.00 e le ore 11.30. I dipendenti provvederanno a comunicare al centralino i recapiti telefonici di reperibilità.

Nell'atrio del palazzo di giustizia, l'uso dell'ascensore n. 5, in fase di collaudo che sarà prevedibilmente ultimata entro il 12 maggio 2020, è riservato ai magistrati e al personale amministrativo, e dell'ascensore n. 4 agli avvocati, ai professionisti e all'utenza con priorità per le persone disabili, entrambi con accesso limitato a n. 2 persone.

L'utenza dovrà osservare la massima puntualità in relazione alla prenotazione effettuata ed esibirne copia all'ingresso del palazzo di giustizia così che gli addetti alla vigilanza siano in grado di verificare il titolo di presentazione e autorizzare l'accesso.

2)

Linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze (lettera d):

Settore civile

E' confermato che fino all'11 maggio 2020 - ai sensi che l'ultimo periodo dell'art. 83 cit comma 3 lett. a) ("la dichiarazione di urgenza è fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile") - in caso di rapporto processuale già instaurato la valutazione relativa al preginadizio per la ritardata

Zione relativa al pregnidizio

trattazione degli affari civili può essere compiuta dal Magistrato assegnatario, che assumerà le decisioni conseguenti anche su eventuali istanze presentate dai difensori delle parti mentre per le cause di nuova iscrizione la dichiarazione di urgenza è delegata, per ragioni di funzionalità e speditezza, ai Magistrati che presiedono i collegi cioè al giudice Michele Sirgiovanni e per la materia fallimentare e concorsuale alla giudice Raffaella Brogi.

Fino al 31 luglio 2020 le **camere di consiglio** saranno tenute mediante l'impiego dell'applicativo Teams di cui tutti i giudici dispongono. La sperimentata funzionalità del sistema unitamente alla completa informatizzazione del processo civile consente la condivisione telematica degli atti a tutti i componenti del collegio. I fascicoli cartacei (o parzialmente cartacei) riguardano le iscrizioni anteriori alla data del 30 giugno 2014.

Per le udienze tenute dai giudici onorari il ricorso alle modalità e alle forme di cui all'art. 83, comma 7, lett. f) e h) legge cit. non preclude, come da circolare del Capo del DOG in materia, il riconoscimento dell'indennità che compete. I gop che si occupano degli affari di volontaria giurisdizione - considerato che dal 26 marzo 2020 è cessata l'assegnazione temporanea alle procedure concorsuali del giudice tutelare - non è prevedibile debbano adottare provvedimenti di particolare urgenza fino al 30 giugno 2020; diversamente provvederà il magistrato affiancato con le modalità sub m) se necessarie audizioni. In ordine alla materia degli sfratti interamente affidata ai giudici onorari in affiancamento, condivise le proposte sul punto di cui al verbale della riunione del settore civile tenutasi il 29 aprile 2020, le udienze nel periodo compreso tra il 12 maggio 2020 e il 30 giugno 2020 saranno tenute in quanto, una volta venuta meno la sospensione dei termini ex lege, non rileva pregiudizio al diritto di difesa e pare opportuno procedere già dal 12 maggio 2020 al fine di evitare l'accumularsi di pesante arretrato nel settore. Le udienze potranno essere svolte, ove le parti siano già costituite, ex art. 83, comma 7, lett. h) legge cit. ovvero, nei casi in cui le parti non siano ancora costituite (ad esempio l'intimato nelle udienze di convalida di sfratto) in aula adeguata alla trattazione e nel rispetto delle misure di prevenzione del contagio.

Nella gestione delle **udienze civili** devono essere preferite le modalità di trattazione ex art. 83, comma 7, lett. f) e h) legge cit., secondo le modalità di cui alle Linee Guida del CSM ed al Protocollo approvato dal CNF per la regolamentazione delle modalità e dei termini di celebrazione. Nei procedimenti cd. Fornero in materia di lavoro, il lavoratore potrà partecipare all'udienza da remoto presso lo studio dell'avvocato oppure l'udienza sarà tenuta con modalità ordinarie secondo quanto disposto dalla giudice del lavoro.

- a) In caso di udienze che possano essere celebrate con modalità di trattazione scritta, occorre senz'altro procedere salva l'opportunità del rinvio da valutare nelle singole cause con le modalità previste dalla lettera h) del comma 7 dell'art. 83 legge cit. Per evitare aggravio di lavoro alle cancellerie, non dovranno essere previsti termini oltre il 31 luglio 2020, ad eccezione dei casi di urgenza. Tali modalità risultano, sicuramente, applicabili ai procedimenti di separazione e divorzio consensuali.
- b) Per quanto riguarda le udienze ex 83, comma 7, lett. f) legge cit, non sono giustificati salve le esigenze di organizzazione logistica della cancelleria rinvii successivi al 31 luglio 2020, ma è opportuno procedere alla celebrazione delle udienze mediante l'applicativo Teams, nel rispetto delle modalità previste dalle Linee guida CSM e del Protocollo CNF. Tale modalità è possibile non oltre il 31 luglio, su disposizione del giudice. Anche le udienze presidenziali nei procedimenti di separazione e divorzio possono essere tenute mediante collegamento da remoto disponendo l'audizione delle parti presso il domicilio eletto all'ora indicata dal magistrato. All'audizione parteciperanno i rispettivi procuratori ai quali all'esito sarà riconosciuto un breve termine per il

deposito di note in via telematica; decorso il termine, il Presidente adotterà l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori ed urgenti.

- c) Le prove testimoniali non possono essere assunte con le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) legge cit., e quindi sarà rimessa al singolo giudice, in relazione all'urgenza della trattazione o a cause di risalente iscrizione, la decisione circa la data di rinvio.
- d) La lettura di sentenza contestuale ex art. 281 sexies c.p.c. non è incompatibile, anche per le cause di lavoro, con la modalità ex art. 83, comma 7, lett. f) legge cit. essendo quest'ultima norma speciale. Il giudice acquisirà preventivamente il consenso delle parti secondo la formula evidenziata sub n) salva comunicazione di dissenso che dovesse pervenire mediante deposito di nota in PCT da uno o più difensori.
- e) In caso di mancata comparizione all'udienza da remoto di entrambe le parti dovrà essere disposto un rinvio ad un'udienza successiva al 15 settembre 2020 per l'emissione dell'eventuale provvedimento ex art. 309 c.p.c.
- f) Le modalità di celebrazione dell'udienza da remoto ex art. 83, comma 7, lett. f) legge cit. sono disciplinate, nel rispetto dei protocolli CSM e CNF, dal giudice assegnatario del procedimento o dal presidente del collegio (salva la possibilità in caso di provvedimenti già in riserva al collegio di dare le necessarie istruzioni con il provvedimento collegiale di scioglimento della riserva); analogamente per l'ipotesi di trattazione in forma scritta di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) legge cit.
- g) Per il conferimento dell'incarico al c.t.u. se non è possibile fissare udienza nelle forme ordinarie potrà essere adottata la modalità cartolare ex art. 83, comma 7, lett. h) legge cit. prevedendo che:
- il giudice formulerà il quesito con ordinanza comunicata alle parti, riconoscendo un doppio termine alle parti: il primo per osservazioni o richieste di integrazioni al quesito; il secondo per proporre eccezioni alle osservazioni e richieste di controparte;
- il giuramento del CTU sarà raccolto mediante connessione telematica tra il giudice, gli avvocati e il consulente nominato mediante la piattaforma Microsoft Teams. In tale ipotesi il giudice provvederà alla redazione del verbale, secondo quanto previsto nell'art. 83, comma 7, lett. f) legge cit.
- h) Nei casi residuali sarà procurata la disponibilità delle aule d'udienza, da concordare con i coordinatori amministrativi secondo lo schema da comunicare come di seguito previsto, in modo da assicurare le misure di distanziamento.
- i) In ordine ai provvedimenti in **materia fallimentare** è fatto rinvio al decreto presidenziale del 26 marzo 2020 e a quanto già disposto per le vendite prefallimentari. Per le udienze prefallimentari, le giudici delegate potranno programmare le singole udienze in data successiva all'11 maggio 2020, tenendo conto dei seguenti criteri:
- per i procedimenti pendenti in cui entrambe le parti siano già costituite, adottando anche le modalità previste nell'art. 83, comma 7, lett. f) e h) legge cit.;
- per i procedimenti di nuova iscrizione è prevista l'audizione della parte resistente in sede di istruttoria prefallimentare. In un caso già trattato è stata fissata l'udienza in aula adeguata. In ipotesi di particolare urgenza, sarà il singolo giudice delegato a fissare le udienze prefallimentari, assicurando le necessarie misure di distanziamento e prevedendo orari a intervalli di 15 minuti;

/// s

- all'infuori dell'ipotesi precedente è possibile procedere alla trattazione in forma scritta ex art. 83, comma 7, lett. h) legge cit.;
- in ordine alle udienze di accertamento dello stato passivo, le stesse continueranno ad essere rinviate a data successiva al 30 giugno 2020 diversamente, nonostante le indicazioni in sede di intesa in data 29 aprile 2020 con la Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale, determinandosi disparità di trattamento rispetto ai rinvii già disposti, e ciò salve ragioni di urgenza ravvisate dal GD.

Secondo quanto convenuto in sede di intesa, le altre udienze in materia fallimentare, di concordato preventivo, di accordi di ristrutturazione e di sovraindebitamento, saranno trattate in forma cartolare a meno che il Giudice delegato non ritenga necessaria l'audizione del debitore o della parte.

- 1) Per le esecuzioni immobiliari sarà applicato l'art. 83, comma 7, lett. h) legge cit. relativamente a:
- le opposizioni all'esecuzione o agli atti esecutivi;
- le udienze nelle quali si provvede sulla conversione del pignoramento e sulla distribuzione parziale semestrale delle somme versate dall'esecutato nell'ambito della conversione;
- le eventuali udienze fissate per instaurare il contraddittorio su istanze del delegato o del custode o del perito o altre ipotesi, salva la necessità di disporre un rinvio da valutare caso per caso;

Le udienze di distribuzione tenute dai professionisti delegati, saranno regolarmente tenute, sul punto essendovi stata interlocuzione per le vie brevi con i presidenti degli ordini professionali coinvolti, e del Consiglio Notarile, come di seguito indicato.

Le udienze fissate tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020, nonché quelle fissate in data successiva ma non più compatibili con la sospensione dei termini ex art. 83 legge cit, dovranno essere fissate nuovamente e si svolgeranno nel rispetto del contraddittorio con i creditori, attesa l'esigenza di assicurare il distanziamento, invitando le parti a presentare, per quanto possibile, le proprie osservazioni in forma scritta, secondo disposizioni impartite dalla GE che inviterà i creditori che non avessero osservazioni o richieste a non comparire, al fine di evitare inutili assembramenti.

La GE inviterà:

il professionista delegato a depositare il progetto di distribuzione e a comunicarlo ai creditori indicativamente entro 20 giorni la data fissata per l'udienza,

i creditori a presentare eventuali osservazioni al progetto di riparto indicativamente entro 10 giorni prima dell'udienza di distribuzione, sia a mezzo pec al professionista delegato, sia mediante il deposito in pet.

Il delegato, qualora ritenga che le osservazioni attengano a errori materiali emendabili senza ricorrere alla GE, provvederà a correggere il progetto di distribuzione, inviandolo di nuovo entro 5 giorni prima dell'udienza ai creditori, altrimenti rimetterà direttamente gli atti al GE senza tenere l'udienza e analogamente nell'ipotesi in cui tali osservazioni (che non integrino errori materiali) siano esposte udienza.

In presenza di comprovate ragioni che, per salvaguardare esigenze igienico-sanitarie, non consentano lo svolgimento dell'udienza il professionista delegato ne darà immediata comunicazione alla GE, mediante deposito nel fascicolo telematico. La GE, in ogni caso, anche in relazione all'evoluzione dell'attuale emergenza, darà le disposizioni più opportune per la regolazione dell'udienza di approvazione del progetto di distribuzione, assicurando il contraddittorio a tutti gli interessati e lo svolgimento nel rispetto delle esigenze di tutela della salute pubblica. All'interno

2, 10

degli studi professionali dove si terranno le udienze di distribuzione i delegati impartiranno i provvedimenti più opportuni. In caso di necessità, i professionisti delegati potranno contattare la sig.ra Peretto Gianna (gianna.peretto@giustizia.it) perché sia resa disponibile un'aula all'interno del Tribunale per assicurare il distanziamento e le misure di prevenzione del contagio.

Al fine di consentire la partecipazione del debitore sia alle udienze ex art. 569 c.p.c. che a quelle di distribuzione sarà possibile per lo stesso, ove non assistito da avvocato, l'accesso in cancelleria per prendere conoscenza della data delle udienze.

Allo stesso scopo la GE potrà stabilire per le udienze svolte secondo le modalità ex art. 83, comma 7, lett. f) legge cit., di svolgere il collegamento da remoto all'interno del proprio ufficio, in modo che nella stanza, di limitate dimensioni, possa essere presente il debitore. Analogamente per le prime udienze, tra l'11 maggio e il 30 giugno 2020 nell'ambito delle **esecuzioni mobiliari**, e ciò al fine di consentire l'esercizio dei diritti da parte del debitore nell'udienza davanti alla G.E. ferma restando la necessità del collegamento da remoto per gli altri soggetti. Successivamente a tale data, per le esecuzioni mobiliari sarà possibile ricorrere al modello di cui all'art. 83, comma 7, lett. h) legge cit.

Saranno rinviate a dopo il 31 maggio 2020 le udienze di comparizione delle parti ex art. 569 c.p.c. per la disposizione della vendita del compendio pignorato, poiché aperte alla partecipazione personale del debitore non costituito nonché di soggetti diversi dalle parti del processo esecutivo e dai loro difensori (l'esperto stimatore, i comproprietari non esecutati ed il custode giudiziario) trattandosi in concreto di circa n.50 procedimenti, distribuiti in un'udienza a maggio e in tre udienze a giugno (che già recuperavano le udienze di marzo).

Ad integrazione di quanto stabilito in materia di esecuzioni immobiliari, ferme restando per il resto le indicazioni di cui sopra:

visto l'art. 54-ter del d.l. n. 18 del 2020, introdotto dalla legge di conversione (del 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata nella G.U. del 29 aprile 2020), rubricato "Sospensione delle procedure esecutive sulla prima casa" e così formulato: "Al fine di contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in tutto il territorio nazionale è sospesa, per la durata di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare di cui all'art. 555 del c.p.c. che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore";

sono sospese

sino alla data del 30 ottobre 2020, le procedure esecutive aventi ad oggetto l'immobile adibito ad abitazione principale, per tale intendendosi il luogo di residenza in cui il debitore ha la propria dimora abituale. Nello specifico, sono sospese:

- le udienze di autorizzazione alla vendita ex art. 569 c.p.c. che, laddove già fissate, saranno rinviate a data successiva al 30 ottobre 2020;
- il termine per presentare istanza di conversione e i termini per il pagamento delle rate mensili;
- le operazioni di liberazione;
- le vendite. Le aste già fissate entro il 30 ottobre 2020 dovranno essere rinviate a data successiva.

Mh "

Se la procedura riguarda plurimi lotti, la stessa verrà sospesa solo con riferimento all'immobile che costituisce abitazione principale del debitore.

Il Delegato, verificata con il custode la natura di abitazione principale dell'immobile staggito ed acquisito a tal fine, ove necessario, un certificato di residenza storico, con istanza da indicare come urgente, provvederà a segnalare la circostanza al giudice dell'esecuzione che emetterà un provvedimento ricognitivo della causa di sospensione *ex lege* ovvero, in caso contrario, autorizzerà la prosecuzione delle attività delegate.

Modifica delle modalità di vendita.

Al fine di garantire il distanziamento sociale e uniformare le modalità di vendita, per le vendite disposte in modalità tradizionale, il Delegato, dopo la cessazione della sospensione delle udienze e dei termini, formulerà istanza al GE, da indicare come urgente, affinché venga emanata un'integrazione dell'ordinanza di vendita/delega di modifica della precedente modalità in telematica. Nel caso in cui la vendita sia già stata fissata e l'avviso di vendita sia già stato pubblicato, la modifica delle modalità di vendita avrà efficacia a decorrere dal tentativo di vendita successivo a quello già fissato con modalità tradizionale.

m) In materia di volontaria giurisdizione le udienze di audizione nei procedimenti di amministrazione di sostegno saranno svolte ex art. 83, comma 7, lett. f) legge cit. nei soli casi in cui risulti indispensabile l'audizione dell'interessato, previo deposito di certificazione medica da cui risulti che l'audizione sia compatibile con le sue condizioni psicofisiche. In caso diverso saranno adottati provvedimenti provvisori ed urgenti senza il preventivo esame, rinviato a data successiva al 31 maggio 2020.

Le udienze per i giuramenti dei tutori e degli ADS saranno fissate in data successiva al 31 maggio 2020.

n) Quanto alle udienze davanti al giudice del lavoro:

- la prima udienza previdenziale potrà essere tenuta in forma cd. cartolare (art. 83, comma 7, lett. h legge cit.), con deposito di un preverbale da parte di ciascuna delle parti fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza e provvedimento del giudice con separata ordinanza;
- l'udienza di discussione, si svolgerà in forma cartolare, con deposito di note conclusionali fino a 10 giorni prima e preverbale fino a tre giorni prima della data fissata per l'udienza, data in cui sarà depositata la sentenza contestuale o il dispositivo;
- in entrambi i casi la trattazione con tale modalità avverrà solo previo consenso espresso di entrambe le parti anche a rinunciare a far valere qualunque ipotesi di nullità e per l'udienza di discussione con espressa rinuncia delle parti a partecipare alla lettura del dispositivo;
- i procedimenti cautelari che non richiedono la partecipazione delle parti saranno trattati con le modalità previste dall'art. 83, comma 7, lett. f) legge cit.;
- nei casi in cui le parti avessero raggiunto un accordo per la conciliazione o dichiarino di essere prossime a farlo, su loro concorde istanza, potrà essere disposta dal giudice la comparizione personale in udienza previa disponibilità di un'aula adeguata nel rispetto del distanziamento e delle misure di prevenzione onde consentire la sottoscrizione del verbale dizonciliazione;

- dal 12 maggio e fino al 31 luglio, qualora si tratti di udienze ex art. 420 c.p.c. (prima udienza rito c.d. Fornero) il giudice valuterà se procedere con trattazione cartolare laddove non ravvisi la necessità di disporre il libero interrogatorio delle parti e quindi della loro partecipazione all'udienza;
- nei procedimenti di atp in materia previdenziale potrà essere consentito il giuramento scritto del ctu e saranno trattati in forma cartolare atteso l'elevato numero degli stessi previsto per ciascuna udienza e la conseguente difficoltà di ricorrere al collegamento da remoto mediante piattaforma Teams;
- tutte le altre attività saranno rinviate a data successiva al 31 luglio 2020.

Settore penale

- A) Le misure e le linee guida già adottate fino all'11 maggio compreso di cui ai successivi §§ da a) a e) sono confermate in quanto applicabili ai processi considerati sub B), C) e D):
- a) Fino all'11 maggio saranno tenute ai sensi dell'art. 472 comma c.p.p. solo le udienze nei procedimenti di cui all'art. 83 comma 3 b), 1) 2) e, quanto ai procedimenti di prevenzione ancora pendenti, 3) legge cit. nell'aula Galli Alessandrini, la più idonea per ampiezza e dotazioni, in multivideoconferenza da attivare a cura della cancelleria con procedura ordinaria (prenotazione tramite DAP e preavviso all'impresa appaltatrice Lutech), in subordine tramite Teams assicurando le condizioni ex art. 146 bis disp. att. c.p.p. e applicando le linee di cui alla delibera CSM in data 26 marzo 2020 ovvero, in estremo subordine e in caso di contingente non disponibilità, nelle aule ordinariamente destinate, il giudice procurando che sia osservato il prescritto distanziamento mentre il responsabile del servizio di vigilanza anche che, all'esterno, non si formino assembramenti.
- b) Le udienze di convalida dell'arresto, non nel rito ex art. 558 c.p.p., e del fermo saranno tenute nell'aula Galli-Alessandrini dalle ore 9,00 alle ore 11,00, il martedì e il giovedì disponibile anche oltre, mediante il sistema Teams già installato. Il sistema assicura il collegamento da remoto più rapidamente della macchinosa e complicata procedura preliminare di richiesta della videoconferenza tramite DAP da attivare solo se presso la Casa Circondariale di Prato e, per le persone ristrette di sesso femminile, di Firenze non fosse esperibile il collegamento Teams. In ultima e residuale ipotesi, nel caso di oggettivo verificato e prolungato non funzionamento dei sistemi in dotazione o di indisponibilità dell'aula Galli-Alessandrini le udienze saranno tenute con le suddette cautele in quelle ordinariamente destinate.
- c) Le udienze nel rito ex art. 558 c.p.p. saranno tenute nei giorni previsti dalla tabella vigente nell'aula Galli-Alessandrini dalle ore 11,00, mediante il sistema Teams. E' stata acquisita la disponibilità del Questore di Prato a che le persone arrestate anche da parte di ufficiali e agenti appartenenti ad altri Comandi di polizia giudiziaria siano condotte presso i locali della Questura dove è stata allestita una postazione provvista di pc, webcam, set altoparlanti e microfono connessa a linea internet. Analoga postazione è allestita preso il NORM CC. Resta confermata l'ultima e residuale ipotesi. E' in corso di elaborazione un protocollo la cui eventuale definizione, all'esito della riunione tenutasi in data 2 aprile con il Procuratore e i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e della Camera penale, è stata differita a un ulteriore incontro da convocare.
- d) Gli incidenti di esecuzione che riguardano il titolo esecutivo o la rideterminazione della pena, se riconducibili all'ipotesi ex art. 83 comma 3 b) n. legge cit., devono essere trattati da remoto nelle aule disponibili e con le suddette modalità così come quelli in materia di riconoscimento del vincolo

della continuazione, sempre che, in ogni caso, l'imputato o il suo difensore formulino espressa istanza.

e) Nei processi in cui siano già calendarizzate udienze destinate ai riti alternativi i giudici potranno, previa consultazione ovvero su richiesta dei difensori interessati, valutare di provvedere alla definizione con il solo intervento delle parti necessarie e osservate le cautele prescritte. Nei processi pendenti dinanzi al Monocratico e al G.I.P. qualora le parti prima dell'udienza facciano pervenire richiesta scritta di definizione - con il consenso del PM qualora necessario e con la comunicazione al PM nei casi di rito abbreviato - e di trattazione, il giudice, alle medesime condizioni di cui al punto che precede ovvero in udienza assicurando le misure di contenimento del contagio, potrà valutare di provvedere alla definizione del procedimento o all'ammissione del rito rinviando per la trattazione ad altra udienza.

Nei procedimenti ex art. 447 c.p.p. per i quali è già fissata udienza qualora i difensori facciano pervenire richiesta di trattazione anticipando la loro volontà di non presenziare, il giudice potrà provvedere alla definizione qualora non ritenga invece necessario un rinvio per ragioni di opportunità.

Nelle udienze di opposizione alla richiesta di archiviazione la discussione orale, su accordo delle parti, sarà sostituita dal deposito di memorie con rinuncia alla comparizione in udienza.

Analoga soluzione sarà adottata anche per gli incidenti di esecuzione: sebbene in tali udienze la presenza del difensore sia obbligatoria (art. 666 comma 4 c.p.p.), tuttavia lo stesso si limiterà a riportarsi alla memoria già depositata o depositanda, snellendo la celebrazione dell'udienza e rendendola compatibile con le esigenze di prevenzione del contagio.

Le richieste dovranno essere fatte pervenire alla cancelleria del giudice almeno tre giorni prima dell'udienza.

B)Tutti i processi fissati fino al 30 maggio che non rientrano nelle categorie indicate nell'art. 83 comma 3 legge cit o che verranno celebrati tra il 12 maggio e il 26 giugno come meglio di seguito specificato, saranno rinviati a data successiva al 31 luglio; e ciò anche in riferimento al combinato disposto dell'art. 83 comma 7 lett. g) e comma 9.

C) Dal giorno 12 maggio fino al 26 giugno, perdurante sebbene attenuata l'emergenza epidemiologica, saranno tenute solo le udienze con processi, oltre a quelli di cui all'art. 83 comma 3, ad alta priorità; e ciò in riferimento alla variazione tabellare n. 1052/18 tenuto conto, rispetto al catalogo dei titoli di reato considerati e agli individuati criteri di "gerarchia interna", che è comunque prevalente esigenza di salvaguardare la salute pubblica. Pertanto, la trattazione sarà riservata a quei processi che non richiedano istruttoria o richiedano un'istruttoria contenuta, presentino un numero limitato di parti compatibili con le regole di distanziamento in aula e di divieto di assembramento nelle immediate vicinanze e non comportino la partecipazione di parti (difensori, imputati, persone offese, parti civili), testimoni o periti provenienti da altre regioni. Ciascun giudice predisporrà allo scopo un elenco dei processi che saranno trattati, allo stato fino al 29 maggio e che sarà progressivamente aggiornato fino al 30 giugno ed eventualmente fino al 31 luglio, ricevuto il quale la cancelleria provvederà a comunicare alla Procura e, cinque giorni prima dell'udienza, al Consiglio dell'Ordine per la pubblicazione sul proprio sito. Sarà cura del Consiglio dell'Ordine invitare i propri iscritti alla consultazione del sito istituzionale per la verifica dell'elenco dei processi che verranno trattati, La Cancelleria trasmetterà gli elenchi alla segreteria

amministrativa, all'attenzione della cancelliere Peretto, per la pubblicazione sul sito del tribunale. Gli elenchi - con l'indicazione dell'aula in cui saranno tenute le udienze nonché dell'orario, anche se originariamente non previsto o diversamente previsto, in modo da assicurare una trattazione in fasce orarie differenziate - saranno giornalmente comunicati dalla cancelleria al responsabile del servizio di vigilanza e affissi, con evidenza anche grafica, all'ingresso del palazzo di giustizia e delle aule destinate.

- D) I processi in prima comparizione (c.d. smistamento) fino al 30 giugno saranno rinviati fuori udienza a data successiva al 31 luglio 2020 secondo le indicazioni dei giudici alla cancelleria salvo che i magistrati previamente verificato il consenso delle parti e il funzionamento del collegamento da remoto mediante Teams nelle aule diverse dalla Galli Alessandrini inseriscano i processi nei suddetti elenchi al fine della definizione con riti alternativi o con declaratoria di improcedibilità ovvero, verificata la rituale costituzione delle parti, della più sollecita prosecuzione di quelli ad alta priorità indicati sub C.
- E) Dal 30 giugno, salve diverse disposizioni in relazione all'evolversi dell'emergenza epidemiologica, lo svolgimento dell'attività giudiziaria proseguirà secondo l'ordinaria programmazione tabellare.

Sia per il settore civile che penale, nei casi di non collegamento in multivideoconferenza o da remoto tramite Teams, il prospetto delle aule disponibili dal 12 maggio al 30 giugno (in seguito fino al 31 luglio) sarà comunicato a breve e, se taluna di esse impegnata, dovranno essere informati per l'aggiornamento del prospetto i coordinatori amministrativi e il funzionario consegnatario.

L'applicativo Teams, già in funzione quanto alla postazione fissa in aula Galli Alessandrini, può essere installato sui pe portatili dei giudici che ne fossero sprovvisti richiedendo l'intervento degli assistenti informatici.

Al fine di consentire il monitoraggio dell'impatto delle misure di cui alla legge n. 27/2020 sulla gestione dell'ufficio, sui tempi dei processi, sull'arretrato che si determinerà e sul raggiungimento degli obiettivi dei programmi di gestione, i giudici professionali e onorari (di Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace) terranno nota col supporto della cancelleria dei rinvii effettuati (numero dei processi e tempi dei rinvii), dei procedimenti trattati in modalità cartolare e dei procedimenti trattati in videoconferenza.

La segreteria della presidenza provvederà alla comunicazioni:

- alla Presidente della Corte di Appello,
- al Procuratore Generale,
- al Procuratore della Repubblica,
- al Presidente di sezione,
- al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,

The second second

- al Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti e Esperti contabili,
- al R.S.P.P.,
- al Medico competente,
- ai Funzionari amministrativi coordinatori dei settori,
- al Dirigente UNEP,
- al Funzionario amministrativo coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace,
- al Responsabile del servizio di vigilanza.

Il Presidente